Allegato A

**COMUNE DI MOLITERNO**

**PROVINCIA DI POTENZA**



Piazza V.Veneto,1 - 85047 **Moliterno(PZ)**

*Tel. 0975/668511 - Fax 0975/668537*

sito WEB: http://**www.comune.moliterno.pz.it**

REGOLAMENTO

DEI BENEFICI ECONOMICI

(art. 12 della Legge 241/1990 e art. 26 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.)

**Sommario da rivedere**

Articolo 1 - Oggetto……………………………………………………………………………… …………. 3

Articolo 2 – Principi………………………………………………………………………………………….…3

Articolo 3- Tipologie…………………………………………………………………………………… ……….4

Articolo 4 – Soggetti beneficiari………………………………………………………………………… ….4

Articolo 5 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari…………………………………………………..5

Articolo 6 – Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari………………………...6

Articolo 7 – Domanda di contributo ordinario……………………………………………………………………6

Articolo 8 – Domanda di contributo straordinario………………………………………………………………7

Articolo 9 – Modalità di erogazione……………………………………………………………………………7

Articolo 10 – Contributi di carattere eccezionale…………………………………………………………………7

Articolo 11 - Responsabilità ……………………………………………………………………………………8

Articolo 12 – Dichiarazione……………………………………….……………………………………………8

Articolo 13 – Servizi ed agevolazioni…………………………………………………………………………8

Articolo 14 – Obblighi di pubblicazione …………………………………………………………………………8

Articolo 15 – Norme di prima applicazione e transitorie ………………………………………………………...8

Articolo 16 – Modalità di erogazione……………………………………………………………………………8

Articolo 17 - Procedura ……………………………………………………………………………………………9

Articolo 18- Contenuto della convenzione…………………………….…………………………………………...9

Articolo 19 – Norme comuni……………..……………………………………………………………………….9

Articolo 20 – Obblighi del fruitore………………………………………………………………………………..9

Articolo 20 bis – Assegnazione temporanea a soggetti terzi……………………………………………………10

Articolo 21 – Responsabilità del fruitore…………………………………………………………………………10

Articolo 22 – Divieto di mutamento di destinazione e di sub rapporto…………………………………………10

Articolo 23 – Recesso dal rapporto………………………………………………………………………………10

Articolo 24 – Restituzione dell’immobile………………………………………………………………………10

Articolo 25 – Risoluzione del rapporto per inadempienze………………………………………………………10

Articolo 26 – Concessione temporanea…………………………………………………………………………..11

Articolo 27 – Entrata in vigore e pubblicità……………………………………………………………………..11

**TITOLO 1**

**CONTRIBUTI ECONOMICI**

**Articolo 1 –Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 Legge 241/1990 e dell'articolo 32 dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:

- culturale, turistico, celebrativo;

- educativo e formativo;

- prevenzione e recupero del disagio giovanile;

- relazioni internazionali;

- promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;

- sportivo e ricreativo;

- tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;

- protezione civile;

- promozione della salute;

- sviluppo economico.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano fatte salve ove compatibili le disposizioni di cui al successivo articolo 9:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;

b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;

c) alle somme, comunque qualificate, erogate a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;

d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio, per le quali l’Ente abbia presentato ed ottenuto la candidatura.

**Articolo 2 - Principi**

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

4. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato.

5. I progetti finanziati dovranno svolgersi in assenza di barriere architettoniche al fine di garantire la fruibilità anche a persone svantaggiate.

**Articolo 3 - Tipologie**

1. Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi ricorrenti di interesse cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale.

2. Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo.

3. Contributi eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

4. Patrocini: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune.

**Articolo 4 - Soggetti Beneficiari**

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:

a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

2. Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purchè per attività o iniziative che riguardano la comunità locale.

3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonchè i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti dell’Ente o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.

4. Il Patrocinio può essere concesso, oltre che ai soggetti elencati ai precedenti commi 1 e 2, anche a:

- enti e istituzioni no profit quali: istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgano attività attinenti le finalità istituzionali dell’Ente.

5. Il Patrocinio può essere in casi eccezionali concesso a soggetti giuridici con natura commerciale o lucrativa purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per il territorio nel suo insieme.

Oltre a tale requisito di carattere generale, le iniziative proposte da soggetti profit per essere ammesse al riconoscimento civico del Patrocinio, dovranno soddisfare almeno uno tra i seguenti requisiti, da far risultare anche attraverso apposita autodichiarazione:

a) gratuità dell’iniziativa per i partecipanti ovvero devoluzione dell’eventuale utile per finalità sociali o benefiche eventualmente concordate con il Comune e con modalità che rendano possibili le verifiche a consuntivo. Nel caso di spettacoli, mostre o eventi che prevedano ingressi a pagamento, il Patrocinio potrà essere riconosciuto solo in presenza di un significativo apporto nei confronti della crescita culturale della comunità. Inoltre, il richiedente il Patrocinio dovrà mettere a disposizione un certo numero di ingressi gratuiti (non meno del 2%) per finalità di carattere sociale indicate dal Comune;

b) realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, coerenti con gli scopi istituzionali dell’Ente, con l’esatta descrizione dell’intervento e del suo valore economico, con particolare riguardo alla configurazione di tali iniziative quali forme di sussidiarietà orizzontale;

c) nel caso di soggetti operanti nei campi del commercio, industria, artigianato, possono essere prese in considerazione, ai fini dell’ottenimento del Patrocinio, iniziative suscettibili di generare con evidenza e in prevalenza valore sociale, le quali non possono pertanto avere carattere eminentemente lucrativo, o riguardare neanche in forma indiretta promozione e vendita di prodotti o servizi da parte del proponente;

d) iniziativa di carattere culturale, sociale, scientifico, medico, educativo, formativo, sportivo, ricreativo, capace di suscitare un elevato valore di immagine e promozione per la città e il suo territorio.

6. Il Patrocinio eventualmente concesso a soggetti lucrativi non può in ogni caso comportare la corresponsione di contributi in servizi e/o oneri finanziari a carico del Comune.

**Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari**

1. Per la concessione dei contributi il Comune si uniforma ai seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio;

- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;

- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;

- gratuità o meno delle attività programmate;

- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

**Articolo 6 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari**

1. Con cadenza annuale, l’Ente pubblica sul sito istituzionale le linee guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit nonchè il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo del servizio interessato.

2. I soggetti interessati dovranno produrre il progetto e la relativa richiesta di finanziamento, così come dettagliato nel successivo articolo 7, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle linee-guida o di specifici bandi.

3. I contributi sono concessi rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale a seguito della valutazione dei progetti presentati da parte dell’ufficio competente alla relativa istruttoria. Il patrocinio è concesso dal Sindaco.

4. L'Amministrazione procederà al finanziamento dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

**Articolo 7 - Domanda di contributo ordinario**

1. Le associazioni e gli altri organismi e enti pubblici e privati che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;

- descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;

- dettagliato preventivo di spesa;

- quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune, che comunque non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;

- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;

- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;

- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;

- dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate;

- attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi dell'articolo 28 D.P.R. 600/1973;

- dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 e s.m.i..

2. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:

- dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.

**Articolo 8 - Domanda di contributo straordinario**

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria i soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una richiesta di contributo straordinario al Servizio comunale competente, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili gli elementi del precedente articolo 7.

3. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo straordinario dando conto nella deliberazione delle valutazioni effettuate sul progetto.

4. I contributi straordinari non potranno comunque superare il 40% del budget complessivo.

**Articolo 9 - Modalità di erogazione**

1. L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto di cui all'articolo 7.

2. Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di acconto nella misura massima del 50%, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali dell'Amministrazione.

3. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

4. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

**Articolo 10 - Contributi di carattere eccezionale**

1. Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

**Articolo 11 - Responsabilità**

1. L'Amministrazione Comunale non puo' essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

**Articolo 12 - Dichiarazione**

1. In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il responsabile che sottoscrive il parere di regolarità tecnica o il RUP per il procedimento di propria competenza dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi previsto dall'articolo 7 - obblighi di astensione- del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

**Articolo 13 - Servizi ed agevolazioni**

1. Il Comune può sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall’articolo 1 anche attraverso servizi e altre agevolazioni. La relativa concessione avviene, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifici Regolamenti o Deliberazioni quadro e nell’ambito delle rispettive competenze, mediante Comunicazione della Giunta Comunale, in uno con il riconoscimento del Patrocinio.

**Articolo 14 - Obblighi di pubblicazione**

1. Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet del Comune.

**Articolo 15 - Norme di prima applicazione e transitorie**

1. In fase di prima applicazione le linee guida di cui all'articolo 6 dovranno essere pubblicate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. A far data dalla pubblicazione delle linee guida decorrono 10 giorni per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all’art 4, di progetti da realizzarsi entro il 31.12.2023.

**TITOLO II**

**CONCESSIONI BENI IMMOBILI OD IMMOBILI**

**Articolo 16 - Competenza**

1. Compete all'Area Tecnica del Comune di Moliterno:

a) l'acquisizione e valorizzazione dei beni immobili comunali ;

b) l'acquisizione in locazione e concessione dei beni immobili comunali;

**Articolo 17 –Modalità di erogazione**

1. L’ attribuzione del godimento dei beni immobili avverrà secondo la procedura di seguito descritta. Gli immobili comunali o parte di essi, appartenenti al patrimonio disponibile possono essere concessi in locazione per le seguenti finalità:
2. come sede degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del terzo settore, ad eccezione dell’imprese sociali (art. 71 del Decreto legislativo 117 del 2017); in tal caso**, il concessionario del bene ha l’onere di effettuare sull’immobile con proprie spese e a propria cura gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile**;
3. per iniziative di varia natura e da sottoporre a congrua valutazione, purché rivestano carattere di interesse per la comunità (il carattere va adeguatamente motivato);
4. come sede di Associazioni/Fondazioni/Comitati pubblici e privati, enti, organismi senza fini di lucro;

**Art. 18– Procedura**

1. L’ Amministrazione comunale entro il 31 gennaio con delibera di G.C. individua i beni immobili da locare, in sede di prima applicazione la deliberazione dovrà essere adottata entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.
2. All’uopo viene predisposto un bando; i richiedenti, di cui all’art 4 del presente regolamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

* insussistenza a carico del Rappresentante legale di cause di incapacità di contrarre con la P.A.;
* possesso dei requisiti di moralità professionale;
* dimostrazione di adeguata attitudine, da valutarsi con riferimento all’attività svolta e da intendersi come concreta capacità di operare e di realizzare le attività per le quali viene chiesta la concessione dell’immobile. A titolo meramente esemplificativo potranno essere valutati, tra l’altro, servizi già svolti per altre amministrazioni pubbliche, esistenza di sedi operative ubicate sul territorio comunale o in Comuni limitrofi, attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativi ai servizi per i quali viene richiesta la concessione dell’immobile;
* Utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di una delle attività di cui al punto 2 del presente regolamento.

3. L’istruttoria delle istanze ad opera dell’Ufficio competente sui conclude con la proposta di assegnazione contenente la durata della concessione e un punteggio di merito al progetto, finalizzato anche alla riduzione del canone.

4. La Giunta comunale approva la concessione, con il beneficio della riduzione del canone, su proposta dell’U.t.c. competente per materia.

**Articolo 19 - Canone di locazione**

1. Il canone annuo per le concessioni in locazione a soggetti senza fini di lucro è **ridotto da un minimo del 10% ad un massimo del 40 %** rispetto a quello determinato sulla base dei valori di mercato.

2. I criteri di riduzione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti, sono stabiliti in via generale con provvedimento della Giunta Comunale attuativo del presente Regolamento, che tiene conto, tra gli altri, dei seguenti elementi:

- rilevanza dei fini istituzionali, valutata in rapporto alle esigenze della Città;

- grado di utilità sociale, valutata in concreto, anche in riferimento alle aree cittadine coinvolte e al livello di penetrazione delle attività in ambito cittadino;

- possibilità e modalità di fruizione da parte dei cittadini dei beni assegnati e loro eventuale coinvolgimento nelle attività svolte;

- grado di innovazione della proposta progettuale presentata, in termini si sviluppo di idee e soluzioni originali;

- livello di sostenibilità della proposta in termini ambientali, sociali ed economici;

- livello di affidabilità del soggetto, valutato sulla base della congruità dei fini prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili, il numero di aderenti;

- livello di radicamento del soggetto sul territorio, valutato sulla base del periodo di

esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con il Comune o altri Enti locali.

3.Per l’ipotesi in cui dovessero pervenire, nei termini previsti dal bando, due o più istanze riguardanti il medesimo immobile, il Responsabile del servizio inviterà i concorrenti a formulare un’offerta ed assegnare il bene a colui il quale avrà offerto il corrispettivo più alto. In caso di offerta paritaria si procederà con un sorteggio.

**Art. 20 - Contenuto del contratto**

1. La convenzione deve prevedere:

* la durata, l’orario d’uso, la facoltà per il Comune di ispezionare i locali, le spese eventuali a carico del fruitore per i consumi di acqua, energia elettrica, gas, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all’uso del bene e ai danni eventualmente provocati allo stesso o a terzi, oltre a eventuali altre clausole giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche dell’immobile.
* La durata del rapporto è stabilita nel singolo atto di locazione.

**Articolo 20 bis - Assegnazione temporanea a soggetti terzi**

1. Gli immobili di cui al presente Regolamento possono essere assegnati a soggetti terzi per eventi o manifestazioni occasionali di rilevanza e interesse pubblici per periodi non superiori a sei mesi.

2. L'U.t.c valuta le richieste pervenute, sulla base dei criteri di cui all’art. 5 del presente regolamento.

3. L'assegnazione in uso temporaneo degli spazi viene approvata con determina del responsabile di servizio e formalizzata con la sottoscrizione di un Disciplinare, nel quale sono indicati termini e condizioni del rapporto.

4. Corrispettivi, rimborsi ed eventuali esenzioni sono stabiliti in via generale con atto dell'Organo esecutivo dell'Ente.

**Art. 21 -Norme comuni**

1. In ogni caso, il fruitore del bene immobile di proprietà comunale deve utilizzare l’immobile direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è stato concesso.
2. Nell’utilizzo degli immobili i fruitori devono osservare e far osservare la maggior diligenza nell’utilizzazione dell’immobile in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’immobile, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune; in modo tale da mantenerlo nello stato di efficienza in cui l’hanno ricevuto.
3. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi presso gli immobili concessi in uso, per accertarne il corretto utilizzo.

**Art. 22–Obblighi del fruitore**

1. Il fruitore deve:

* a) garantire la pulizia dei locali, la sicurezza, l’ordine e la sorveglianza dell’immobile durante lo svolgimento delle attività;
* b) riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui li aveva ricevuti in consegna;

**Art. 23 - Responsabilità del fruitore**

1. Il fruitore è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, all’immobile e a eventuali arredi e attrezzature ivi presenti, per l’intero periodo di durata della fruizione.
2. Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata all’interno dei locali per i quali ha ottenuto la disponibilità all’utilizzo e per le eventuali difformità d’uso.
3. Lo stesso assume personalmente anche la responsabilità in ordine agli eventuali oneri finanziari previsti dall’atto di concessione (a titolo esemplificativo utenze).
4. Tutti i danni causati direttamente e indirettamente a locali e alle relative attrezzature durante la concessione d’uso, devono essere risarciti all’Amministrazione comunale.
5. L’Amministrazione comunale provvede alla verifica delle responsabilità, all’eventuale contestazione degli addebiti al responsabile e al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

**Art. 24 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub rapporto**

È fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d’uso o di concedere sub comodato e di far gestire a terzi i beni oggetto di fruizione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la risoluzione ipso iure del contratto.

**Art. 25 – Recesso dal rapporto**

1. Il locatario può recedere dal rapporto mediante istanza scritta dandone comunicazione all’Amministrazione comunale in forma scritta con un preavviso di almeno un mese. Il recesso esclude in ogni caso il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti.
2. Da parte sua, l’Amministrazione, qualora dovessero richiederlo esigenze superiori di pubblico interesse da comprovarsi e motivarsi, potrà rientrare nella disponibilità dei locali dati in locazione mediante preavviso di giorni 15 da formularsi informa scritta. In tal caso il locatario avrà diritto ad essere indennizzato di eventuali costi sostenuti e non ammortizzati.

**Art. 26– Restituzione dell’immobile**

Il fruitore è sempre tenuto a restituire il bene nello stato della sua originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

**Art. 27 – Risoluzione del rapporto per inadempienze**

1. Costituisce motivo di risoluzione:

* la realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione;
* l’utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nel contratto, in assenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
* la violazione del divieto del sub comodato, in assenza di esplicita autorizzazione;
* per le associazioni: lo scioglimento;

1. La pronuncia di risoluzione è preceduta dalla contestazione degli addebiti comunicati al fruitore per mezzo di raccomandata A/R; il concessionario ha la facoltà di controdedurre entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. In ogni caso rimane salva la facoltà del Comune nella persona del Responsabile del Procedimento di irrogare per le ipotesi di violazione commesse dall’utilizzatore una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Art. 28 – Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione;

L’entrata in vigore comporta l’abrogazione di qualsiasi normativa regolamentare incompatibile con lo stesso regolamento.

1. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in “Amministrazione trasparente” (sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”), a norma dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella raccolta dei regolamenti.